

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

RIASSUNZIONE FATTA SOLO VERSO ALCUNE PARTI

Qualora la riassunzione venga eseguita solo nei confronti di talune parti presenti del processo (in ipotesi di litisconsorzio facoltativo), la riassunzione esplica la propria efficacia limitatamente ai soggetti della riassunzione, e non impedisce l'estinzione nei confronti degli altri.

Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza del 22.6.2016

...omissis...

- Preliminarmente occorre evidenziare come a seguito del decesso dddd., il presente processo sia stato dichiarato interrotto.

A seguito dell'interruzione i signori F.S. e altri hanno chiesto di riassumere il processo depositando ricorso ex art. 300-305 c.p.c. e, a seguito di decreto di fissazione di udienza emesso dal Tribunale per la prosecuzione del giudizio, lo hanno notificato alla sola parte opposta, omettendo la notifica del ricorso e del decreto agli eredi della signora dddd

La fattispecie oggetto del presente giudizio riguarda un credito azionato dal creditore opposto nei confronti di condebitori solidali, ovvero, il debitore principale ed i fidejussori.

In tale ipotesi non sussiste litisconsorzio necessario tra le parti, ma soltanto un litisconsorzio facoltativo.

La giurisprudenza in materia di riassunzione del processo interrotto ha più volte ribadito il principio secondo cui se la riassunzione viene eseguita solo nei confronti di talune parti presenti del processo (in ipotesi di litisconsorzio facoltativo), la riassunzione esplica la propria efficacia limitatamente ai soggetti della riassunzione, e non impedisce l'estinzione nei confronti degli altri (Cass. 2938/89, 2298/95). In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 c.c., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva. (Cass. 16018/10).

Pertanto, non essendo stato proseguito il processo da parte degli eredi della signora Mddddd. e non essendo stata notificata la riassunzione nei confronti di questi ultimi dalle parti interessate presenti nel presente processo, deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio relativamente alla domanda proposta dalla signora Mdd nei confronti delle altre parti del processo.

- Parte opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 132/09 sollevando diverse questioni attinenti al contratto di prestito sottoscritto l'8.3.05.

In primo luogo, parte opponente ha disconosciuto il documento dato dal contratto in questione definendolo falso in quanto la firma sarebbe stata apposta in bianco dalla signora Mddd non riconoscendo legittime e valide le pattuizioni ivi previste.

Parte opponente, sin dalle prime difese, nulla ha depositato in riferimento alle contestazioni mosse con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo; ovvero, sotto il profilo documentale, parte opponente non ha dato sostegno a nessuna delle argomentazioni in merito al diritto vantato e fatto valere nel processo.

La domanda ampia proposta dall'opponente e genericamente spiegata, non ha trovato riscontro probatorio sotto il profilo documentale né sotto quello istruttorio.

Parte opponente, infatti, ad esclusione del disconoscimento del documento e delle sottoscrizioni contenute in calce al contratto di prestito di cui si tratta (disconoscimento che in seguito agli esiti della perizia grafologica è risultato privo di fondamento) nulla ha provato o chiesto di provare anche in sede di memoria istruttoria.

La domanda di parte opponente avendo ad oggetto l'accertamento delle effettive pattuizioni che sarebbero state strette in luogo del documento "contraffatto", non prevedeva quelli che erano stati gli effettivi accordi intercorsi tra le parti nel contratto di prestito, contratto comunque che sussisteva effettivamente non essendo contestato che la somma di Euro 90.000,00 era stata concessa ed entrata nel patrimonio della parte opponente.

L'accertamento delle diverse pattuizioni lamentate in luogo di quelle contrattualmente previste non ha trovato indicazione e tantomeno conforto dalle stesse richieste istruttorie che - ad eccezione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile - non sono neanche state proposte dalla parte opponente.

Allo stato, quindi, la parte opponente - nonostante la presenza di un contratto concluso tra le parti e la concessione del finanziamento - non ha precisato in che cosa dovesse consistere l'accordo tra le parti in luogo di quanto previsto nel contratto, ovvero quali sarebbero state le pattuizioni effettivamente intercorse.

Parte opponente, altresì, non ha dedotto per quali ragioni sarebbe sussistito un anatocismo nel calcolo degli interessi così come non è stato precisato come ed in che misura gli interessi di mora vennero calcolati con maggiorazione.

Come sopra precisato, poi, parte opponente nelle persona della signora M.N. ha disconosciuto il contratto di prestito e la sottoscrizione, dichiarando di aver apposto una firma in bianco su un foglio i cui spazi sarebbero stati poi riempiti da terzi.

Ebbene, tale affermazione - a prescindere dagli esiti della c.t.u. grafologica - meritava un sostegno probatorio che, a dire il vero, non è stato neppure tentato dalla parte opponente.

Le eccezioni proposte da parte opponente, pertanto, generiche e lacunose nella loro prospettazione devono essere disattese per difetto di sostegno probatorio.

La c.t.u. contabile, in assenza di presupposti ed elementi diretti a verificare l'oggetto dell'indagine richiesta è da ritenersi inammissibile, avendo la stessa evidente mero carattere esplorativo.

In relazione alla ingiunzione di inammissibilità proposta dalla parte opponente relativa alla ingiunzione di pagamento notificata alla dddd, in questo caso signora M.ddddddddddd. a cui l'ingiunzione è stata rivolta.

- Per quanto attiene il diritto avanzato dall'istituto bancario opposto, occorre rilevare come il diritto azionato in sede monitoria abbia trovato conferma nel presente giudizio.

Risultano documentalmente provati i presupposti del diritto, quali il contratto di prestito, le fidejussioni rilasciate, gli atti di messa in mora, oltre il fatto storico

non contestato del versamento della somma di Euro 90.000,00 in favore della signora M.Nddddddd. a titolo di mutuo.

Parte opponente, in riferimento alla somma ingiunta non ha documentato quietanze di pagamento, per cui le domande di parte opponente devono essere rigettate, con conferma in ogni su parte del decreto ingiuntivo opposto.

- In merito alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 10.600,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge .

pqm

Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:

- dichiara l'estinzione parziale del processo relativamente alla domanda proposta dalla signora Mddddd

- respinge l'opposizione dai ddd e altri, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 132/09 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento monitorio r.g. 320/09.

- condanna i signori Mddddd. e altri, in solido tra loro, a rifondere all'opposta I. Spa le spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 10.600,00 oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.

Così deciso in Ascoli Piceno, il 22 giugno 2016.

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2016.